

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

**N. 317/ASURDG DEL 19/04/2013**

**Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 322/01/11 del 09/11/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro. Costituzione - Conferimento incarico all'Avv. Loretta Lombardelli**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di dare atto dell'intervenuto conferimento di incarico all'Avv. Loretta Lombardelli del Foro di Macerata, con studio in Macerata, Via Dei Velini, 40/A, già incaricata per il primo grado della medesima vertenza, al fine di provvedere alla costituzione a favore dell'Asur Marche nell'ambito del procedimento di appello introdotto dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino avverso la sentenza 322/1/11 del 09/11/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, onde attivare tutti i mezzi giudiziari necessari alla tutela degli interessi dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (Asur);
2. di stabilire che il compenso professionale presunto stabilito in € 2.000,00 sarà determinato in via definitiva sulla base del D.P.R. n. 137 del 2012, in relazione all'attività effettivamente svolta dal professionista incaricato;
3. di dare atto che la spesa di € 2.000,00 è già iscritta sul fondo 0202030101 "fondo cause civili e oneri professionali";
4. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.;

5. di rendere, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;

Ancona, sede legale ASUR.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*(Dott. Alberto Carelli)*

**IL DIRETTORE SANITARIO**

*(Dott. Giorgio Caraffa)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*(Dott. Piero Ciccarelli)*

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
*(Area Affari Generali e Contenzioso)*

**Normativa di riferimento:**

- Legge 13/2003 della Regione Marche s.m.i.;
- Legge n. 241/1990 e successive modifiche in materia di procedimento amministrativo;
- D. Lgs. 472/97.

**ISTRUTTORIA:**

**Premesso:**

- che l’Agenzia delle Entrate notificava all’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’avviso di accertamento n. TQ9045802308/2010, acquisito al prot. ASUR n. 29595 del 07/12/2010, da ricondursi alla presunta errata applicazione dell’aliquota agevolata del 16.50% anziché del 33% nel calcolo dell’IRES dovuta per l’anno 2005;
- che l’accertamento si basava sul fatto che l’Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare n.78/E del 03.10.2002, non riteneva applicabile, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, l’Art. 6 del D.P.R. 601/1973 che consente la riduzione dell’IRES (ex IRPEG) sui redditi diversi da quelli derivanti dallo svolgimento di attività decommercializzate;
- che l’Asur ritualmente impugnava l’accertamento dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro per opporsi a quella che vedeva come una ingiusta discriminazione relativamente al trattamento fiscale ricevuto rispetto ad altri enti operanti in ambito sanitario;
- che la predetta Commissione Tributaria emetteva la sentenza n. 322/01/11 del 09/11/11 e depositata in data 06/12/11, (allegato 1) con la quale accoglieva il ricorso presentato dall’Asur Marche;
- che in data 07/06/2012 è stato notificato All’azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche presso l’Avv. Loretta Lombardelli del Foro di Macerata, quale legale incaricato della difesa dell’Asur in relazione all’accertamento di cui in precedenza, un atto di appello avverso la predetta sentenza;
- che la posizione dell’Agenzia delle Entrate, conforme a quella fornita dalla Circolare dell’Agenzia stessa n. 78/E del 03.10.2002, appare ampiamente criticabile da numerosi punti di vista che dottrina e giurisprudenza stanno da tempo evidenziando, in particolare, quest’ultima ha

sovente inteso distaccarsi dalla posizione della circolare 78/E/2002, fornendo soluzioni favorevoli alle Aziende Sanitarie e più aderenti allo spirito dell'Art. 6 del D.P.R. 601/1973;

- che, data l'urgente situazione, si è resa improrogabile la necessità di introdurre tutte le azioni giudiziarie necessarie a costituirsi nel procedimento in appello introdotto dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino avverso la sentenza n. 322/01/11, formulando idonee controdeduzioni;
- che, allo scopo di cui al punto precedente, la Direzione Aziendale ha inteso conferire apposito mandato di difesa all'Avv. Loretta Lombardelli, già incaricata della vicenda in primo grado, come da Determina n. 212/ASURDG del 18.03.2011;
- che il predetto Avvocato ha anche provveduto al pagamento del contributo unificato per il procedimento di appello di cui trattasi, per un valore di € 30,00 (trenta/00), come risulta dalla nota e-mail acquisita al prot. ASUR n. 30944 del 30/11/2012 (allegato 2).

#### **ESITO DELL'ISTRUTTORIA:**

Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di Determina:

1. di dare atto dell'intervenuto conferimento di incarico all'Avv. Loretta Lombardelli del Foro di Macerata, con studio in Macerata, Via Dei Velini, 40/A, già incaricata per il primo grado della medesima vertenza, al fine di provvedere alla costituzione a favore dell'Asur Marche nell'ambito del procedimento di appello introdotto dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino avverso la sentenza 322/1/11 del 09/11/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, onde attivare tutti i mezzi giudiziari necessari alla tutela degli interessi dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (Asur);
2. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.;
3. di rendere, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;

#### **Il Responsabile dell'Istruttoria**

Sig.ra Fabiola Baffo

#### **Il Responsabile del Procedimento**

Avv. Lucia Cancellieri

## **Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR**

Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento di € 2.000,00, già iscritta sul fondo 0202030101 “fondo cause civili e oneri professionali”.

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Alessandro Maccioni

### **- ALLEGATI -**

1. copia della Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pearo – Urbino n. 322/01/11, pronunciata in data 09/11/11 e depositata in data 06/12/2011;
2. nota e-mail dell’Avv. Lombardelli acquisito al prot. ASUR n. 30944 del 30/11/2012